

**SENTENZA n. 9/2020**

Tribunale Federale, in data 16 luglio 2020, composto da:

<b>Avv. Marco Leoni</b>	<b>Presidente</b>
<b>Avv. Giorgio Leccisi</b>	<b>Componente</b>
<b>Avv. Antonio Cippone</b>	<b>Componente</b>

si è riunito a Roma, presso lo studio dell'Avv. Marco Leoni, sito in P.zza Adriana n. 5, per discutere del procedimento avviato con citazione a giudizio su richiesta del Procuratore Federale FGI, nei confronti della Società Ginnastica A. & G. MERCURIALE – FORLÌ, in persona del suo legale rappresentante p.t. rinviata a giudizio per rispondere della violazione degli artt. 2 e 5 del Regolamento di Giustizia e Disciplina "Per aver trasmesso all'Ufficio Tesseramento documentazione, relativa alla ginnastica MIDURI Asia, contraffatta. In Forlì 2 febbraio 2020". Il Tribunale federale, così decide:

- letta la memoria difensiva laddove viene espressamente riconosciuto che al modulo scaricato e già precompilato veniva aggiunta tramite un timbro la frase "consente rinnovo tessera FGI";
- considerate le dichiarazioni espresse dal soggetto che ha sottoscritto tale modulo che dichiarava di non aver mai rilasciato tale consenso;
- tenuto conto dei limiti all'ammissibilità della prova testimoniale previsti dall'art. 2722 c.c., secondo cui non è ammessa prova testimoniale avente ad oggetto patti aggiunti o contrari al contenuto del documento per i quali si alleggi che la stipulazione è risultata anteriore o contemporanea;
- valutato che – in ogni caso - il procedimento di compilazione del modulo di iscrizione e di rilascio del consenso al tesseramento appare non conforme a principi di chiarezza e trasparenza, non prevedendo una espressa manifestazione di accettazione della clausola aggiunta;
- ritenuto, pertanto, che non è stata raggiunta la prova della manifestazione del consenso al tesseramento per l'anno 2020 da parte del genitore dell'atleta e che pertanto è configurabile a carico della società Mercuriale la violazione dell'art. 2 RGD;

**PQM**

- **letti gli atti di causa;**
- **sentite le conclusioni del Procuratore federale e le dichiarazioni rese dalla difesa della società incolpata;**
- **ritenuta la violazione dell'art. 2 RGD;**
- **irroga alla società Ginnastica A. & G. MERCURIALE – FORLÌ la sanzione dell'ammenda di € 500,00 oltre ad € 300,00 per spese di giudizio, da versarsi entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza nelle casse della Federazione.**

Si manda alla Segreteria per le conseguenti comunicazioni.

**Avv. Marco Leoni**  
**Avv. Giorgio Leccisi**  
**Avv. Antonio Cippone**

**Presidente**  
**Componente**  
**Componente**

